

# il fisco

Settimanale di approfondimento per professionisti e imprese

## 26

3 luglio 2023

L'agenzia delle entrate commenta gli **ISA** per il periodo di imposta 2022

**Credito per imposte estere** non indicato in dichiarazione: riconoscibile in sede di adesione e transazione?

Riforma fiscale: la disciplina degli **immobili dei lavoratori autonomi**

**Asseverazione sismica tardiva**: per sanare il ritardo necessaria la remissione in *bonis*

Da rivedere la tassazione degli **OICR immobiliari** e delle **SIQ/SIINQ non residenti**

Sempre assoggettabili a IVA i **negozi transattivi** con prestazioni sinallagmatiche?

**Proporzionalità delle sanzioni**: la "manifesta sproporzione" è la panacea di tutti i mali?


Giurisprudenza tributaria



Contiene I.P.

 Wolters Kluwer

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)  
Poste Italiane S.p.a. - Sped. Abb. Postale DCB Milano  
D.L. n. 353/2003 (conv. in L. 27/2/2004 n. 46) art. 1, c. 1.  
Rivista settimanale - Anno XLVII



Cod. 262011  
Euro 14,00

## Esenzione ritenute interessi e canoni

di **Maria Lucia Di Tanna,  
Davide Greco  
e Manuela Soncini**

 Wolters Kluwer



## Commento

di Maria Lucia Di Tanna (\*), Davide Greco (\*\*), e Manuela Soncini (\*\*\*)

Affinché possa trovare applicazione l'esenzione sugli interessi o i canoni corrisposti fra società consociate di Stati membri dell'Unione Europea risulterà necessario verificare che il rapporto di partecipazione tra le società coinvolte sia un rapporto di partecipazione diretta a nulla valendo, invece, i rapporti di partecipazione mediata, ovvero indiretta.

Queste le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte di cassazione nella sentenza 22 maggio 2023, n. 13979, in commento, relativa ad un caso che aveva visto coinvolte alcune società del gruppo francese AXA (gruppo assicurativo mondiale operante nella protezione assicurativa e nell'*asset management*).

In particolare, oggetto del contendere fu una richiesta di rimborso proposta da "AXA Francia" ed avente ad oggetto le ritenute sugli interessi che le erano stati corrisposti dalla (indirettamente) controllata italiana.

Il diniego veniva giustificato dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria in virtù del fatto che il rapporto di controllo tra la società francese e quella italiana era solo indiretto, essendo quest'ultima posseduta per il 50% da una società spagnola del gruppo che, a sua volta, era totalmente controllata dalla società francese.

La Suprema Corte ha, innanzitutto, ricordato che l'art. 26-*quater*, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 costituisce norma agevolativa e, in quanto tale, deve "essere oggetto di interpretazione restrittiva" (1).

Successivamente, ha poi chiarito che:

"ai fini dell'applicazione [dell'art. 26-*quater*, comma 1 del D.P.R. n. 600/1973], il quale dispone l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea, la detenzione, da

parte della società che riceve o effettua il pagamento dei canoni o interessi, del 25% dei diritti di voto nella società che effettua o riceve il pagamento deve essere diretta, sicché la stessa non può essere anche indiretta".

Stesso dicasi, prosegue la Corte, con riferimento all'ipotesi di c.d. partecipazione orizzontale per il tramite di altra società estera (2). Trattasi del caso in cui una società terza detiene "direttamente" una percentuale non inferiore al 25% dei diritti di voto sia nella società che effettua il pagamento, sia in quella che lo riceve.

Anche in tale ipotesi, chiarisce la Corte, "Il controllo 'orizzontale' è (...) anch'esso diretto, in quanto la terza società controlla sia la società erogante sia quella beneficiaria al 25%" (3).

Le conclusioni raggiunte dalla Suprema Corte in ordine alla necessità che venga verificato, ai fini dell'esenzione in parola, un rapporto di partecipazione diretta a nulla valendo, *a contrariis*, le ipotesi di partecipazione c.d. mediata si pongono in linea con i propri precedenti (4) e con la prevalente prassi amministrativa (5).

Proprio con riferimento alla prassi amministrativa si segnala che gli Uffici dell'Agenzia delle entrate hanno più volte, infatti, avuto modo di enfatizzare la necessità che, ai fini dell'esenzione in parola, debba essere verificato un rapporto di partecipazione diretta a nulla rilevando, invece, le ipotesi di partecipazione indiretta. Si veda, in particolare, quanto statuito già nel 2009 nella risoluzione n. 131/E del 27 maggio poi, ribadito, anche nel 2013 dal Direttore dell'Agenzia delle entrate nel Provvedimento AE 10 luglio 2013, n. 84404/2013.

In particolare, nella risoluzione n. 131/2009 gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria in un caso che aveva visto coinvolto un gruppo au-